



USIGRAI
Unione Sindacale Giornalisti Rai

STATUTO
e
Regolamento allegato allo statuto

Congresso statutario - Assisi, 2-4 dicembre 2008

Statuto e Regolamento sono stati ratificati
nel Consiglio Nazionale della FNSI

Seduta del 2 aprile 2009

Articolo 1

1. L'unione sindacale giornalisti Rai (Usigrai), organismo di base della FNSI, promuove e tutela l'indipendenza e l'autonomia dei giornalisti quali titolari dell'informazione prodotta dalla Rai e dalle aziende collegate, tutela inoltre le professionalità maturate all'interno dell'azienda, gli interessi morali e materiali dei giornalisti in coerenza con i principi costituzionali di libertà, pluralismo, completezza dell'informazione. L'Usigrai si pone l'obiettivo di contribuire alla qualità del prodotto ed alla tutela degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Possono iscriversi all'Usigrai i giornalisti e i praticanti, come previsto dell'art. 38 dello statuto FNSI, che abbiano con la Rai o le aziende collegate un contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato oppure che abbiano avuto contratti giornalistici a tempo determinato secondo quanto previsto dall'allegato regolamento.

Modifiche al citato regolamento possono essere deliberate a maggioranza assoluta dal congresso o da un'assemblea nazionale dei Comitati di Redazione e fiduciari che abbia all'ordine del giorno (comunicato per iscritto con adeguato anticipo) i punti da modificare.

3. L'Usigrai tutela inoltre i giornalisti con contratto a tempo determinato che svolgano prestazioni nella Rai o nelle aziende collegate.

4. Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente statuto:

- a) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- b) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
- c) diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Usigrai;
- d) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- e) principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
- f) sovranità del Congresso Nazionale con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ovvero l'esclusione al medesimo;

- g) pubblicità delle convocazioni del Congresso Nazionale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
- h) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

5. L'Usigrai promuove la associazione degli ex giornalisti Rai, secondo modalità disposte dall'esecutivo, di intesa con la FNSI, da ratificare in una assemblea dei Comitati di Redazione.

Articolo 2

Sono organi dell'Usigrai: le assemblee di redazione, i comitati e fiduciari di redazione, l'assemblea dei comitati e fiduciari di redazione, il congresso nazionale, l'esecutivo nazionale, il segretario, il comitato di garanzia statutaria e amministrativa, le commissioni statutarie.

Articolo 3

Le assemblee di redazione sono convocate con le modalità e le procedure dell'allegato regolamento. Finalità, elezione, composizione e durata in carica di Comitati di Redazione e fiduciari sono regolate dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e dal contratto integrativo Rai. Nell'ambito della FNSI e delle associazioni regionali di stampa la loro attività si svolge secondo gli statuti e le norme relativi.

Spettano ai Comitati di Redazione ed ai fiduciari le funzioni di rappresentanza di base degli interessi sindacali, in rapporto con i direttori di testata e di rete, i capiredattori responsabili delle redazioni regionali e la dirigenza aziendale.

Il Comitato di Redazione o il fiduciario indicano lo sciopero della propria redazione, in collegamento con l'esecutivo e l'associazione regionale di stampa per gli ulteriori sviluppi della vertenza.

Articolo 4

L'assemblea dei comitati e fiduciari di redazione è l'organo di verifica e controllo della linea e della gestione sindacale. L'assemblea è con-

vocata almeno tre volte l'anno dall'esecutivo e dal segretario nazionale, che ne stabilisce l'ordine del giorno. In via straordinaria sarà riunita ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, oppure quando la convocazione sarà richiesta da un quinto dei componenti della stessa assemblea, costituita da tutti i membri dei comitati e fiduciari di redazione.

L'assemblea in particolare ha competenza specifica in materia contrattuale: approva la piattaforma integrativa e lo schema di accordo integrativo siglato dall'esecutivo e dalla commissione contratto. I documenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma per l'approvazione dei documenti contrattuali è richiesta la maggioranza dei membri. L'assemblea, su proposta dell'esecutivo, fissa le quote associative.

Articolo 5

1. Il Congresso Nazionale è costituito da:

- a) i componenti dei Comitati di Redazione e dai fiduciari in carica,
- b) i delegati iscritti Usigrai eletti con voto segreto nelle redazioni nel numero e con le preferenze indicate nella tabella che segue:

<i>Iscritti Usigrai</i>	<i>Delegati da eleggere</i>	<i>Preferenze</i>
fino a 30	1	1
da 31 a 55	2	1
da 56 a 75	3	2
da 76 a 87	4	3
da 88 a 99	5	3
da 100 a 111	6	4
da 112 a 123	7	5
da 124 a 135	8	5
da 136 a 147	9	6
da 148 a 159	10	7
da 160 a 171	11	7
da 172 a 183	12	8
ecc.		

c) dai delegati iscritti Usigrai eletti con voto segreto su liste presentate in collegio unico nazionale, in numero di venti e con le modalità indicate nel regolamento allegato. Il numero massimo dei candidati di ogni lista è pari al numero dei posti cui provvedere aumentato del 50%. In ogni lista può essere espresso un numero di preferenze pari a un terzo dei posti cui provvedere. Le liste devono contenere una quota percentuale di genere di almeno il 30% dei candidati. Tutte le approssimazioni di questo comma si intendono per eccesso.

Tutti i membri del congresso di cui ai predetti punti a) b) c) godono dell'elettorato attivo. Godono dell'elettorato passivo i soli iscritti all'Usigrai.

I membri dell'esecutivo, del comitato di garanzia e degli altri organismi statutari, qualora non eletti delegati, sono membri di diritto del congresso ma non partecipano alle votazioni.

2. Il congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni. Un triennio è pure il periodo di durata in carica degli organismi eletti dal congresso. La convocazione da parte dell'esecutivo viene notificata alla assemblea dei Comitati di Redazione e fiduciari almeno due mesi prima. In quella occasione l'esecutivo uscente presenta lo schema di mozione congressuale sul quale si apre il dibattito nell'assemblea e nelle redazioni. Ai fini congressuali, Comitati di Redazione e fiduciari sono congelati all'annuncio della convocazione.

3. In via straordinaria l'esecutivo può decidere di convocare il congresso prima della scadenza naturale. Il congresso, o quella sessione di esso che abbia all'ordine del giorno modifiche statutarie, ha comunque sempre carattere straordinario. L'assemblea dei Comitati di Redazione e dei fiduciari può richiedere la convocazione di un congresso straordinario con una mozione votata dalla metà più uno dei suoi componenti.

4. Il congresso come primo atto elegge un ufficio di presidenza di sette membri. In caso di presentazione di liste, l'ufficio di presidenza sarà integrato da un rappresentante per ogni lista. Il congresso elegge inoltre la commissione elettorale e di verifica poteri, costituita dal comitato di garanzia statutaria cui si aggiungono altri quattro membri votati dai congressisti.

5. Il congresso stabilisce le linee di politica sindacale dell'Usigrai, discute e vota le relazioni del segretario e del comitato di garanzia, elegge gli organismi statutari di sua competenza.

6. In via ordinaria, le votazioni sono valide a maggioranza dei presenti in numero legale. Le modifiche allo statuto richiedono la maggioranza dei due terzi.

7. Del congresso fanno parte, con facoltà di parola, il presidente ed il segretario della FNSI, il presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, i presidenti dell'INPGI e della Casagit. Questi membri di diritto possono farsi rappresentare da un loro delegato.

Articolo 6

1. L'esecutivo esprime l'indirizzo di politica sindacale dell'Usigrai attuando i suoi compiti secondo le linee programmatiche espresse dal congresso.

2. L'esecutivo, nel termine massimo di otto giorni dalla conclusione del congresso, si convoca per l'elezione del Segretario dell'Usigrai, scegliendolo tra i suoi componenti con voto a maggioranza assoluta.

3. L'esecutivo cura i collegamenti con i Comitati di Redazione ed i fiduciari, e i suoi membri hanno diritto di intervenire alle assemblee redazionali. Elabora, di intesa con la commissione contratto, la piattaforma per l'integrativo e ne assume la responsabilità nei confronti della assemblea dei Comitati di Redazione e fiduciari, chiamata a giudicare sia le proposte sia i risultati della contrattazione. Conduce le trattative, affianca le rappresentanze sindacali di base nelle vertenze e proclama le azioni di lotta. Riunisce e coordina le commissioni, promuove e dirige incontri tra organismi diversi dall'Usigrai.

4. L'esecutivo è composto di undici membri. L'elezione può avvenire mediante voto tra liste concorrenti, la cui presentazione, accompagnata da un programma, deve essere sottoscritta da almeno un decimo approssimato per difetto dei congressisti. Le liste devono essere presentate entro le ore 22.00 della seconda giornata di dibattito congressuale. In caso di

presentazione di liste esse devono contenere una quota percentuale di genere pari ad almeno il 30% dei candidati. Il numero massimo dei candidati di ogni lista è pari al numero dei posti cui provvedere aumentato del 50% approssimato per eccesso. Le firme per accettazione dei candidati non sono computabili ai fini della sottoscrizione delle liste. I congressisti non possono sottoscrivere più di una lista. Nel caso di presentazione di una sola lista nei termini sopra indicati, la presidenza del congresso delibera una breve proroga dei termini di presentazione delle liste.

5. L'attribuzione dei seggi avviene in proporzione ai voti ottenuti, e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere. I Seggi non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti. A parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. Nell'ambito di una lista non si possono esprimere più di quattro preferenze.

6. Nel caso non vengano presentate liste, i membri dell'esecutivo vengono eletti dal congresso con voto limitato a un massimo di quattro preferenze nell'unica lista formata in ordine alfabetico dalle singole candidature presentate alla presidenza del congresso.

7. I candidati all'esecutivo dichiareranno contestualmente alla accettazione della candidatura il loro impegno a non accettare l'assegnazione di qualifiche superiori in corso di mandato. La mancata sottoscrizione dell'impegno comporta la ineleggibilità deliberata seduta stante dalla presidenza del congresso. Il mancato rispetto dell'impegno sottoscritto, ovvero l'accettazione di qualifiche superiori in corso di mandato, comporterà l'immediata decadenza dalla carica di componente dell'esecutivo.

8. Per dimissioni o decadenza dei componenti dell'esecutivo, subentra il primo dei non eletti nella lista di appartenenza dell'uscente, oppure nell'elenco unico dei candidati.

9. Se nel triennio i casi di dimissioni o di decadenza dovessero superare i due quinti dei componenti dell'esecutivo, il segretario convoca un congresso straordinario. L'opzione tra due organismi elettivi non si configura come dimissione.

10. Ai lavori dell'esecutivo partecipa di diritto un rappresentante della giunta esecutiva della FNSI. Partecipano inoltre i componenti del

comitato di garanzia statutaria e amministrativa. L'esecutivo, come gli altri organismi statutari, delibera a maggioranza dei componenti.

11. L'esecutivo può avvalersi della collaborazione di esperti, anche esterni alla Rai. Nomina i componenti delle commissioni consultiva e progettuale, tecnologie e nuove figure professionali.

Articolo 7

1. Il segretario nazionale indirizza e coordina l'esecutivo secondo il programma e i documenti approvati dal congresso. Il segretario è rieleggibile per un secondo mandato. Qualora si dimetta, l'esecutivo procede entro quindici giorni a maggioranza assoluta alla elezione del successore tra i suoi componenti.

2. Il segretario nazionale, entro quindici giorni dalla sua elezione, convoca l'esecutivo, espone il suo programma ed affida deleghe operative ai suoi componenti. Gli incaricati dei dipartimenti rispondono della delega loro affidata.

3. Entro quindici giorni dalla sua elezione il segretario indica l'elenco dei suoi collaboratori diretti con le relative deleghe, scegliendoli tra i membri dell'esecutivo. L'eventuale scelta di collaboratori tra i membri del comitato dei garanti o delle commissioni elettive è sottoposta al vaglio dell'esecutivo.

4. Il segretario convoca e presiede l'esecutivo, e ha la legale rappresentanza del sindacato giornalisti Rai.

Articolo 8

1. Il comitato di garanzia statutaria ed amministrativa vigila sulla applicazione dello statuto in tutte le istanze, e sulla rispondenza della linea sindacale ai documenti congressuali. Verifica la legittimità degli atti statutari e amministrativi degli organi dell'Usigrai e delibera i casi di decadenza per assenteismo. Definisce la tabella dei collegi elettorali e dei seggi loro attribuiti per il congresso. Esamina i ricorsi degli iscritti e

degli organismi sindacali di base in materia statutaria. In merito a casi che investono l'etica professionale degli operatori del servizio pubblico, il comitato di garanzia può decidere di raccogliere una documentazione da trasmettere agli organismi probivirali delle associazioni regionali di stampa, della FNSI e dell'ordine dei giornalisti.

2. Il comitato di garanzia è costituito da tre componenti eletti a scrutinio segreto dal congresso, con voto limitato a non più di due preferenze. Il comitato elegge un presidente e comunica alle redazioni le sue delibere nelle materie di competenza.

3. Il comitato di garanzia redige una relazione che sottopone al congresso nazionale.

Articolo 9

Commissioni elette dal congresso.

1. La commissione sindacale (che, integrata dall'esecutivo va a costituire la commissione paritetica) è composta da cinque giornalisti eletti dal congresso con voto segreto e limitato a non più di due preferenze.

2. La commissione contratto, che andrà pure ad integrarsi con l'esecutivo, è costituita da cinque giornalisti eletti dal congresso con le medesime modalità. Le commissioni sindacale e contratto, operando congiuntamente, costituiscono il dipartimento formazione-informazione che unisce ai compiti di studio e di elaborazione quelli di organizzare e condurre, di intesa con l'esecutivo, corsi, seminari ed incontri anche nelle singole redazioni.

3. La commissione pari opportunità, costituita da cinque giornalisti (dei quali almeno tre donne) eletti dal congresso con voto segreto e limitato a non più di due preferenze, è delegata a: affrontare le problematiche delle giornaliste e dei giornalisti che non vedono tutelati i propri diritti al pari degli altri colleghi a causa del proprio genere, provenienza geografica o etnica, religione, preferenze sessuali o della condizione di disabilità; promuovere un'informazione e una rappresentazione rispettosa dell'immagine femminile e garantire un'equa informazione sulle tematiche che riguardano i soggetti che la commissione stessa è delegata a rappresentare.

4. L'ufficio di coordinamento dei Comitati di Redazione regionali è costituito da tre membri eletti in congresso con voto segreto contestualmente alle altre commissioni di cui al presente articolo. Possono essere eletti i soli componenti di Comitati di Redazione e fiduciari della TGR secondo le modalità indicate nell'allegato regolamento. L'ufficio è integrato a tutti gli effetti da due membri indicati al suo interno dall'esecutivo. L'ufficio sarà riunito e consultato ogni volta che l'esecutivo dovrà discutere e decidere su questioni di pertinenza delle sedi regionali.

Articolo 10

1. Su proposta del segretario, l'Esecutivo sceglie, tra i giornalisti che hanno una qualificata esperienza sindacale e specifiche competenze, i cinque componenti della commissione consultiva e progettuale, che ha compiti di studio, approfondimento ed elaborazione delle principali tematiche del giornalismo radiotelevisivo, e di avviare e consolidare relazioni con l'esperienza di altri servizi pubblici europei.

2. La commissione consultiva e progettuale, che fa riferimento all'esecutivo per i suoi lavori, può articolare la sua attività in gruppi e avvalersi dell'apporto di consulenti.

3. L'esecutivo nomina, avendo riguardo alle conoscenze professionali e ai diversi settori produttivi, i cinque membri delle commissioni per le tecnologie e per le nuove figure professionali previste dal contratto integrativo.

Articolo 11

1. In sede congressuale i delegati, i Comitati di Redazione e i fiduciari provenienti da regioni e province a statuto speciale con minoranze linguistiche e con produzione plurilingue eleggono un loro rappresentante che viene invitato ai lavori dell'esecutivo quando sono all'ordine del giorno questioni di pertinenza.

2. In sede congressuale i delegati, i Comitati di Redazione e i fiduciari provenienti da regioni e province autonome a statuto speciale senza

produzione plurilingue eleggono un loro rappresentante che viene invitato ai lavori dell'esecutivo quando sono all'ordine del giorno questioni di pertinenza. Entrambe le elezioni avvengono a cura del comitato dei garanti che nei casi dubbi assegna i votanti all'uno o all'altro collegio.

3. I due rappresentanti decadono insieme all'esecutivo. In caso di decadenza o dimissioni in corso di mandato, si effettuerà nei tempi più brevi una nuova elezione cui parteciperanno Comitati di Redazione e fiduciari in carica e i delegati eletti al precedente congresso Usigrai.

Articolo 12

1. L'esecutivo può indire referendum su importanti questioni specifiche per conoscere gli orientamenti della categoria. Per essere valido il referendum deve raccogliere i voti di oltre il 50 % degli aventi diritto.

2. Questo tipo di consultazione, con quesiti chiari che rendano leggibili i risultati, può essere richiesto anche da due quinti dei componenti l'assemblea dei Comitati di Redazione e fiduciari. In questo caso l'esecutivo si pronuncia sulla proponibilità o meno del referendum richiesto dalla base.

Articolo 13

Costituiscono motivo automatico di decadenza dagli incarichi le assenze ingiustificate dei membri dell'esecutivo e delle commissioni per tre riunioni consecutive, o per sette anche non consecutive. Chi decade dall'incarico non può essere rieletto per un triennio.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono per analogia le norme e le procedure dello statuto della FNSI.

Articolo 15

Lo statuto entra in vigore al momento della sua approvazione.

REGOLAMENTO

ALLEGATO ALLO STATUTO USIGRAI 2008

1. Iscrizione all'Usigrai

Oltre ai giornalisti con rapporto di lavoro giornalistico dipendente, possono iscriversi all'Usigrai anche i giornalisti che abbiano avuto con la Rai uno o più contratti di lavoro giornalistico di natura subordinata per una durata totale pari ad almeno 1080 giorni. Possono inoltre iscriversi i giornalisti che ricadono nel "bacino di reperimento" e quindi negli elenchi di cui all'accordo Rai-Usigrai del 23.02.2005 e successivi aggiornamenti fino a esaurimento del bacino.

L'obbligo al versamento delle quote sindacali si applica per la durata dei rapporti di lavoro a termine.

2. Comitati di redazione

2.1. Si conferma in via di principio l'applicazione del regolamento per l'elezione dei Comitati di Redazione approvato dal CN della FNSI il 28 e 29 giugno 2000.

2.2. Le candidature sono rese note prima della apertura del seggio.

2.3. La delega al voto ad altro elettore può essere espressa in caso di assenza comunque motivata che si prolunghi per tutti i giorni della votazione. È ammessa solo per iscritto, per fax o per via elettronica (mail, sms o assimilabili). Ogni elettore non può essere portatore di più di una delega, a lui intestata e da consegnare alla commissione elettorale.

2.4. Il Comitato di Redazione è composto dai candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voti prevale l'anzianità giornalistica senza soluzione di continuità presso testate Rai. Giornalisti eventualmente votati senza candidatura sono proclamati eletti solo in caso di un numero insufficiente di candidature, a completamento del numero dei componenti del Comitato di Redazione.

2.5. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti, purché abbia conseguito almeno il 10% dei voti validi approssimato per eccesso e con un minimo di due voti.

3. Assemblee di redazione

3.1. Sono convocate dal Comitato di Redazione o dal fiduciario che è tenuto a convocarne una almeno ogni tre mesi, e comunque per informare dei temi in discussione all'assemblea nazionale dei Comitati di Redazione e fiduciari e riferirne gli esiti. Il Comitato di Redazione o fiduciario sono tenuti a convocare l'assemblea anche su richiesta di almeno un terzo del corpo redazionale. In questo caso l'O.d.G. deve essere contenuto nella richiesta di convocazione straordinaria.

3.2. Le assemblee ordinarie sono convocate con almeno quarantotto ore di preavviso; quelle straordinarie anche "ad horas". Le assemblee straordinarie richieste dalla redazione devono essere tenute entro cinque giorni, a meno che i richiedenti non concordino diversamente. Trascorso infruttuosamente il termine, su richiesta degli interessati, l'esecutivo Usigrai convoca d'ufficio l'assemblea.

3.3. Lo svolgimento dell'assemblea è regolato dalle norme FNSI. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, devono contenere l'indicazione numerica del risultato del voto e il numero dei votanti. Lo scrutinio segreto deve essere richiesto da almeno un quinto dei presenti. Nelle votazioni seduta stante delle assemblee non è ammesso il voto per delega.

3.4. Oltre ai membri dell'esecutivo possono intervenire all'assemblea su invito del Comitato di Redazione o della assemblea stessa rappresentanti degli altri sindacati Rai.

4. Disposizioni per il congresso

4.1. In riferimento a quanto dispone l'art.5 dello statuto, il congelamento a fini congressuali dei Comitati di Redazione e fiduciari non si applica nel caso in cui, all'annuncio della convocazione del congresso, sia già stata stabilita la data delle votazioni per il rinnovo degli organismi sindacali di base.

4.2. A fini congressuali il diritto ad esprimere il fiduciario si applica solo a quelle redazioni che abbiano in organico almeno sei giornalisti a tempo indeterminato (esclusi i distacchi, inclusi i soli contratti a termine con impegno all'assunzione senza soluzione di continuità). La soglia minima non si applica per le redazioni che alla data di approvazione del presente regolamento esprimono un fiduciario (Udine, Catania, Sassari, Rainews Milano, Raisport Milano, Agenzia TGR, Corrispondenti esteri).

4.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 comma 1 punto b) dello statuto (elezione dei delegati nei collegi redazionali), il comitato dei garanti entro il quindicesimo giorno successivo a quello della proclamazione del congresso, stabilisce la data delle elezioni dei delegati (se non stabilita dalla assemblea dei Comitati di Redazione), ratifica i collegi elettorali redazionali, dirime i casi dubbi, assegna ad ogni collegio redazionale il numero dei delegati da eleggere, in base alla tabella allegata allo statuto.

4.4. Eventuali liste che concorrono per l'assegnazione dei seggi del collegio unico nazionale devono essere presentate da un rappresentante di lista al comitato dei garanti entro il quindicesimo giorno successivo a quello della proclamazione del congresso.

Le liste devono contenere

- a. la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, inviabile anche per fax o mail.
- b. l'ordine di collocazione dei candidati nella lista,
- c. un numero di firme pari ad almeno il 4 % degli iscritti usigrai alla data della convocazione del Congresso.

Il numero degli iscritti è fornito dal comitato dei garanti all'atto della convocazione del congresso. Il rappresentante di lista osserva il lavoro svolto dai garanti ai fini dell'elezione nel collegio unico nazionale.

I giornalisti con rapporto di lavoro a tempo determinato iscritti all'Usigrai vengono computati a ogni fine presso la testata o redazione regionale di maggiore impiego.

4.5. Decorso il termine di presentazione delle liste, il comitato dei garanti stampa le schede, avendo cura con idonei procedimenti di renderle non duplicabili, e le invia a tutti i Comitati di Redazione che svolgeranno la funzione di comitato elettorale. Le operazioni di voto per il

collegio unico nazionale avverrà negli stessi orari e con le stesse modalità di quella per i delegati eletti nelle redazioni. Il regime delle deleghe è lo stesso per i due collegi.

4.6. I Comitati di Redazione effettueranno lo spoglio delle sole schede per eleggere i delegati di cui al punto b. dell'art. 5 comma 1 (quelli eletti nelle redazioni), mentre invieranno al comitato dei garanti il plico sigillato con le schede del collegio nazionale (art. 5 comma 1 punto c.). Il comitato dei garanti effettuerà centralmente lo spoglio.

4.7. A seguito di una decisione dell'Esecutivo, i Garanti possono sostituire le operazioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 con sistemi elettorali di tipo telematico, che diano garanzie circa la correttezza di tutte le operazioni e la segretezza del voto.

4.8. L'attribuzione dei seggi tra le liste avviene in proporzione ai voti ottenuti, e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere. I Seggi non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti. A parità di resti il seggio è attribuito anzitutto alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. Di fronte ad ogni ulteriore parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che elegge il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Usigrai

4.9. Nelle liste prevalgono i candidati che hanno ottenuto più preferenze. A parità di preferenze prevale l'anzianità di iscrizione all'Usigrai.

4.10. Gli eletti che eventualmente partecipano al congresso ad altro titolo (membri di Comitati di Redazione o eletti nelle redazioni) dovranno optare entro sette giorni dalla proclamazione. Se l'opzione non viene esercitata si intende rinunciata l'elezione nel collegio unico nazionale.

5. Commissioni elettive

5.1. La presenza in una commissione elettiva non è compatibile con la contrattualizzazione dell'eletto con testate giornalistiche non legate alla Rai.

5.2. L'ufficio di coordinamento dei Comitati di Redazione regionali è eletto in sede congressuale da tutti i membri di Comitati di Redazione

e fiduciari. La presentazione delle candidature ha la stessa scadenza di tutte le altre commissioni. L'elezione avviene su scheda bianca scrivendo un massimo di due preferenze. Non è ammesso il voto per delega. Godono dell'elettorato passivo tutti i membri di Comitati di Redazione e fiduciari che non siano dimissionari.

5.3 L'eventuale decadenza dal Comitato di Redazione non implica le dimissioni dall'ufficio di coordinamento dei Comitati di Redazione della TGR.

ALCUNI CHIARIMENTI

Il Comitato dei Garanti nel corso degli anni è stato spesso interpellato a proposito di questioni inerenti l'elezione del Comitato di Redazione e la gestione delle assemblee.

Le innovazioni introdotte al regolamento nel congresso di Assisi hanno risolto alcuni dubbi interpretativi ed hanno dato un fondamento normativo a delle prassi ormai generalizzate.

Nonostante questo però è opportuno che i colleghi tengano conto anche dei chiarimenti che seguono, relativi ai quesiti che più spesso ci sono stati posti e coerenti con le normative già esistenti a livello di FNSI, con i testi approvati al congresso del 2008 e con le risposte fornite nei precedenti casi assimilabili. Ovviamente si tratta di chiarimenti che non hanno un valore prescrittivo, a differenza di quanto disposto da Statuto e Regolamento, ma vanno intesi come indicazioni di comportamento coerenti con le normative esistenti.

1. Il rinnovo del Comitato di Redazione

L'avvio delle procedure per il rinnovo del Comitato di Redazione (o fiduciario) spetta al Comitato di Redazione uscente. Si tratta di un impegno non derogabile. È dovere del Comitato di Redazione uscente convocare ed effettivamente celebrare una apposita assemblea redazionale entro la scadenza dei due anni.

Qualora questo non avvenisse, ogni giornalista interessato ha titolo a chiedere ed ottenere l'intervento della associazione regionale di stampa o dei garanti dell'Usigrai¹.

Vi ricordiamo che un Comitato di Redazione o fiduciario che abbia superato la scadenza, a meno che non goda di una espressa e formale proroga assembleare, ha titolo a gestire solo l'ordinaria amministrazione.

L'assemblea nomina il comitato elettorale (ordinariamente di tre persone), e fissa la data delle elezioni².

¹ Nel caso ci fossero difficoltà a ricostruire la data di scadenza di un Comitato di Redazione, questa può essere richiesta al comitato dei garanti dell'Usigrai, che tiene l'anagrafe dei Comitato di Redazione.

² L'assemblea può anche delegare la fissazione della data allo stesso comitato elettorale, eventualmente indicando un arco di date possibili.

Le urne devono essere aperte per almeno dodici ore nell'arco temporale di almeno trentasei. Ovviamente è possibile sia aumentare il numero delle ore di apertura, sia prolungare l'arco temporale in cui le urne sono aperte.

Si vota su scheda bianca esprimendo un massimo di due preferenze per eleggere i tre membri del Comitato di Redazione. Si vota per un massimo di tre preferenze nei casi di un Comitato di Redazione con cinque componenti. Per il fiduciario si vota esprimendo una preferenza.

Le candidature devono essere rese note entro l'apertura del seggio. Il nuovo statuto non impone la presentazione di un programma, ma è ovvio che la pubblicazione da parte dei candidati di un documento programmatico o quantomeno di una dichiarazione di intenti è sempre opportuna.

I giornalisti distaccati votano nella testata di provenienza, come espressamente indicato nel regolamento della FNSI per il rinnovo dei Comitato di Redazione.

Ovviamente la proclamazione degli eletti presuppone che essi abbiano presentato una candidatura. L'elezione di colleghi non candidati è ammessa esclusivamente nel caso che non sia stato presentato un numero di candidature pari o superiore al numero di componenti del Comitato di Redazione (quindi è ammessa solo a completamento dell'organico del Comitato di Redazione).

In tutti gli altri casi, i colleghi non candidati, a prescindere dal numero di voti conseguiti, non possono comporre il Comitato di Redazione³.

Fermo restando quanto sopra, l'elezione del fiduciario dei corrispondenti esteri, in considerazione delle peculiari condizioni in cui questi colleghi operano, avverrà con procedure ad hoc, concordate con gli interessati e comunque volte a garantire facilità di partecipazione e segretezza del voto⁴.

In caso di dimissioni in corso di mandato, entra a far parte del Comitato di Redazione il primo dei non eletti. Il subentro avviene senza particolari formalità, previa comunicazione al comitato dei garanti⁵.

³ La possibilità di andare al voto senza il completamento della rosa dei candidati è stata ammessa per facilitare quelle redazioni (specie di piccole dimensioni) dove si è effettivamente verificata negli ultimi anni una "crisi delle vocazioni", che in alcuni casi è stata risolta così. Invece nei casi in cui il numero dei candidati è pari o superiore al numero dei posti da coprire, è ovvio che la proclamazione della elezione presuppone una candidatura esplicitata.

⁴ In occasione del Congresso Statutario del 2008 i colleghi corrispondenti esteri hanno realizzato un "voto elettronico" che ha soddisfatto i requisiti citati e che potrebbe costituire l'indicazione per il futuro.

⁵ Si tenga conto che senza la comunicazione al comitato dei garanti (che si occupa di informare la Rai) viene a mancare il presupposto per la concessione dei permessi sindacali e per il riconoscimento di tutte le tutele che spettano ai membri del Comitato di Redazione.

A fronte della presentazione di dimissioni da parte di un membro di Comitato di Redazione, una assemblea redazionale non è obbligatoria ma è certamente opportuna.

2. La delega al voto

Il vecchio regolamento limitava la delega al voto al solo caso di assenza per malattia o casi assimilabili. Il nuovo regolamento ha tenuto conto, anche su richiesta di molti colleghi, che il voto per eleggere i membri del Comitato di Redazione è più facilmente delegabile di un voto su documenti assembleari: il primo caso richiede di esprimersi su persone conosciute e su programmi resi noti, mentre i documenti assembleari (che possono anche essere modificati seduta stante) richiedono una presenza.

Si è deciso quindi, per il voto sul Comitato di Redazione (e per conseguenza anche sul voto di fiducia al direttore di testata in occasione della presentazione del piano editoriale⁶), di allargare considerevolmente le possibilità di delega.

Possono quindi votare per delega tutti gli aventi diritto che in tutti i giorni di elezione risultino assenti dal luogo del voto per qualunque motivazione. Chi invece risulta presente sul luogo della votazione anche per un solo giorno, non ha titolo a delegare il voto⁷.

Ogni votante non può essere portatore di più di una delega, che deve essere scritta (ammesso anche il fax, la mail e l'sms).

Ovviamente la delega va consegnata (o esibita nel caso dell'sms) alla commissione elettorale, che dovrà menzionarla espressamente nel verbale finale indicando nome del delegante e del delegato.

3. Chi vota e chi è votato

L'elettorato attivo spetta a :

- tutti i giornalisti componenti della redazione con contratto ex art. 1, 2, 12, 35, 36 a tempo indeterminato. I giornalisti con contratto

⁶ Cfr punto nove del regolamento FNSI, che scrive “ Il voto sul piano editoriale presentato dal direttore all'atto del suo insediamento ed eventuali voti di fiducia successivi concernenti la fiducia al direttore, avvengono con i medesimi meccanismi previsti per l'elezione del Comitato di Redazione....”.

⁷ Parlando di “luogo del voto”, è ovvio che questo permette il voto per delega ai redattori territoriali.

ex art. 2, 12 e 36 votano in distinta urna per eleggere i rispettivi fiduciari che integrano il Comitato di Redazione⁸.

- tutti i giornalisti con contratto a termine inseriti nella “fascia A” di cui agli accordi 15.02.2005 e successive modificazioni⁹.

L’elettorato passivo spetta a:

- tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono considerati tali anche i giornalisti con rapporto a tempo determinato che preveda la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità.

Al termine dello scrutinio il comitato elettorale redige il verbale, indicando il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti ed i risultati. È bene che il verbale contenga le indicazioni relative al voto per delega, indicando delegati e deleganti.

Il verbale va inviato alla associazione regionale di stampa ed al comitato dei garanti dell’Usigrai.

Il comitato elettorale deve conservare tutti gli atti relativi alle elezioni, comprese le schede, per un congruo numero di giorni¹⁰.

4. La gestione delle Assemblee

Occorre premettere che la materia non è normata da un regolamento FNSI, e che sono pochissime le associazioni regionali di stampa che si siano dotate di un loro regolamento.

In mancanza di fonti normative superiori dunque, è inevitabile rifarsi ai regolamenti aziendali (nel nostro caso a quello approvato nel congresso di Assisi del Dicembre 2008). Esso ricalca il regolamento preesistente con poche variazioni.

⁸ *La rappresentanza tramite distinta elezione di un fiduciario è espressamente prevista dal CNLG nel combinato tra gli art. 2 (collaboratori fissi) e 34 (comitato di redazione). Non è facoltà dell’Usigrai modificare questo punto.*

⁹ *Per prassi consolidata, ai fini della elezione del Comitato di Redazione un giornalista si considera in fascia A quando dispone di un atto di parte aziendale che attesti il suo inserimento nella fascia, quindi anche nel caso in cui la transazione davanti all’Ufficio del Lavoro non sia stata ancora sottoscritta.*

¹⁰ *Il regolamento federale per l’elezione dei Comitato di Redazione consente di presentare ricorsi entro ben 60 giorni. È dunque prudente conservare tutti i materiali relativi alla elezione almeno per lo stesso tempo.*

Aggiungiamo solo che nella maggior parte dei casi la presidenza dell'assemblea è garantita dal Comitato di Redazione, anche se nei casi in cui si usava nominare una presidenza ad hoc, estranea al Comitato di Redazione, questa prassi può essere mantenuta.

La partecipazione alle assemblee di colleghi con contratto a tempo determinato non è normata da alcun regolamento. Riteniamo pacifico che essa sia comunque opportuna, anche per colleghi al primo contratto¹¹.

Anche la partecipazione al voto assembleare da parte dei precari non è regolamentata; riteniamo che essa sia assai opportuna almeno per quanto riguarda i precari che hanno diritto di iscrizione all'Usigrai (fasce A, fasce B e colleghi comunque sopra i 1080 giorni). Per i precari non ancora iscrivibili, il diritto al voto assembleare andrebbe deciso dalla assemblea stessa.

Vale la pena di sottolineare due aspetti sui quali spesso ci sono arrivate richieste di chiarimento:

- nella votazione di documenti assembleari –a differenza del voto per il Comitato di Redazione - non è prevista la delega, perché ci si trova di fronte a testi che possono essere modificati anche seduta stante e rispetto ai quali dunque non esiste il fondamento per esprimere un voto senza essere presenti.
- Il documento assembleare deve essere accompagnato sempre da una chiara indicazione numerica del risultato del voto e dal numero dei votanti.

Ovviamente, se un'assemblea ritiene di avere bisogno di un mandato particolarmente forte e vigoroso, nulla impedisce di indire anche nei tempi più rapidi e senza particolare formalità una consultazione generalizzata che coinvolga tutti i colleghi, compresi gli assenti.

¹¹ *La partecipazione alle assemblee di tutti i precari, senza alcuna distinzione al loro interno, è coerente con l'art 1 comma 3 che recita "L'Usigrai tutela inoltre i giornalisti con contratto a tempo determinato che svolgano prestazioni nella Rai o nelle aziende collegate" con esplicito riferimento alla generalità dei colleghi con contratto a tempo determinato.*

Si tratta di un articolo precedente la riscrittura dello Statuto del 2008, rimasto volutamente in vigore nonostante il nuovo statuto abbia allargato l'iscrivibilità a gran parte dei precari, proprio per garantire l'impegno alla tutela anche dei precari non ancora iscrivibili.

Indice analitico

Accordo integrativo	pag. 4, 5, 7, 11
Assemblea di redazione	4, 7, 14, 18, 21, 22
Assemblea nazionale dei comitati di redazione	3, 4, 5, 6, 7, 12, 15
Associazione ex giornalisti Rai	4
Autonomia dei giornalisti	3
Bacino di reperimento	13
Candidati al congresso	5, 6, 8, 15, 16
Casagit	7
Collaboratori del segretario	9
Collaboratori esperti	9
Comitato elettorale	15, 18, 21
Comitato di redazione	3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Comitato dei garanti	4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21
Commissione consultiva e progettuale	9, 11
Commissione contratto	5, 7, 10
Commissioni elettive	9, 16
Commissione pari opportunità	10
Commissione per le tecnologie e le nuove figure professionali	11
Commissione sindacale	10
Commissioni statutarie	4
Completezza dell'informazione	3
Congresso nazionale Usigrai	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Congresso straordinario	6, 8
Contratto nazionale di lavoro giornalistico	3, 4
Decadenza incarichi	8, 9, 12, 17
Decadenza membri esecutivo	8, 12
Delega per l'elezione del Cdr	13, 20, 21, 22
Delegati al congresso	5, 6, 11, 12, 15, 16, 21
Dimissione Cdr	14, 17, 19
Dimissioni membri esecutivo	8, 12

Elettorato attivo	6, 20
Elettorato passivo	6, 17, 21
Elezione dei Cdr	13, 18, 19, 20, 21
Elezione dei delegati al congresso	8, 15, 16
Esecutivo	4, 7, 12
Etica professionale	10
Fiduciario	3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21
FNSI	3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21
Giornalisti a tempo determinato	3, 13, 15, 20, 21, 22
Immagine femminile	10
INPGI	7
Iscrizione all'Usigrai	3, 13, 16, 22
Libertà	3
Liste elettorali	6, 7, 8, 15, 16
Minoranze linguistiche	11
Ordine dei giornalisti	10
Pluralismo	3
Quote	5, 13
Referendum	12
Regioni e province autonome a statuto speciale	11, 12
Ricorsi	9
Seggi	8, 13, 15, 16, 19
Sciopero	4
Segretario nazionale	4, 5, 9
Servizio pubblico radiotelevisivo	2
TGR	11, 15, 17
Tutela degli utenti	3
Ufficio di coordinamento dei Cdr regionali	11, 16
Ufficio di presidenza	6
Utenti del servizio pubblico radiotelevisivo	3
Votazioni al congresso	5, 7, 14

